



Newsletter: giugno 2017

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 (G.U. 27.04.2017, n. 97).

Nello scorso mese di aprile è stato pubblicato il Decreto Legislativo 52/2017, in tema di norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Alla Convenzione in questione, l'Italia aveva dato ratifica ed esecuzione con legge del 21 luglio 2016, n. 149, con la quale si era altresì fornita delega al Governo per la sua attuazione.

L'oggetto del Decreto in commento è dunque quello di recare disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione (art. 1), prevedendo numerose norme di dettaglio circa l'assistenza non solo nelle procedure più tecnicamente amministrative (v. artt. 3-9), ma anche con riguardo a specifiche forme di assistenza giudiziaria, tra le quali, ad esempio, per quanto concerne il diritto penale, la richiesta di uno Stato di restituzione all'avente diritto di beni provenienti da reato (art. 10), il trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta (art. 11) e il trasferimento temporaneo in uno Stato di persona detenuta in Italia (art. 12).

Va poi aggiunto che il Decreto Legislativo prevede anche numerose norme in tema di audizione di testimoni e periti (artt. 13-15), di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 19-23) e di protezione dei dati personali (art. 24).

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

LOTTA CONTRO IL TERRORISMO

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (G.U.U.E. 31.03.2017, L 88/6).

La direttiva in commento, entrata in vigore il 20 aprile 2017, condannando sin da subito la gravità degli atti terroristici e qualificando questi ultimi come "uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto" (v. *considerando* n. 2), richiama la decisione quadro 2002/475/GAI, quale pietra angolare del settore della lotta al terrorismo, e stabilisce norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni in tema di terrorismo (art. 1).

In particolare viene effettuata una elencazione precisa, che suddivide i reati riconducibili a tale fenomeno in "reati di

terrorismo” veri e propri (art. 3), tra i quali ad esempio gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, così come quelli all’integrità fisica della medesima; “reati riconducibili a un gruppo terroristico”(art. 4), tra i quali la direzione di quest’ultimo, così come la mera partecipazione alle sue attività; “reati connessi ad attività terroristiche”, quale categoria ricomprendente la “pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo” (art. 5), il “reclutamento a fini terroristici” (art. 6) o, anche, i “viaggi a fini terroristici” (art. 9).

Oltre alla c.d. “parte speciale”, la direttiva contiene una serie di norme generali che concernono la connessione con i reati di terrorismo (art. 13), il concorso, l’istigazione e il tentativo (art. 14), le sanzioni applicabili (artt. 15 e 18), la responsabilità della persona giuridica (art. 17), nonché l’esercizio dell’azione penale e la giurisdizione (art. 19).

Quanto al recepimento della direttiva in commento, l’art. 28 precisa che gli Stati membri dovranno provvedere entro l’8 settembre 2018, con trasmissione di informative e relazioni periodiche alla Commissione.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

LOTTA ALLA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO

D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 – Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (G.U. 30.03.2017, n. 75).

Il Decreto Legislativo in commento – vigente dal 14 aprile 2017 – attua nel nostro ordinamento la decisione quadro 2003/568/GAI, in tema di lotta contro la corruzione nel settore privato.

In particolare, sono apportate alcune modifiche al codice civile, in relazione alle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati, e una modifica al decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti provenienti da reato.

Sotto il primo profilo, viene modificato l’art. 2635 c.c. (in particolare viene effettuata la sostituzione del comma primo e terzo, così come di alcune parole del comma sesto della disposizione in commento) ed aggiunta la fattispecie di cui all’art. 2635 *bis* c.c., in tema di “Istigazione alla corruzione tra privati”, seguita dal nuovo art. 2635 *ter* c.c., in materia di pene accessorie.

Infine, quanto alle modifiche al D. Lgs. 231/2001, viene operata la sostituzione, all’art. 25 *ter*, comma 1, della lettera *s-bis* («*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2*»).

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Legge 7 aprile, n. 47 (G.U. 21.04.2017, n.93)

In data 21 aprile 2017, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 7 aprile, n. 47, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Tale provvedimento, reso necessario alla luce dell'intenso flusso migratorio che interessa il nostro Paese, individua il minore straniero non accompagnato nel soggetto di età inferiore ai 18 anni, non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili (art. 2).

In considerazione della condizione di "maggiore vulnerabilità" di tale categoria di soggetti e avendo come principio informatore il superiore interesse del minore, l'atto normativo interviene su diversi provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, introducendo il divieto di respingimento dei minori non accompagnati (art. 3), prevedendo il rilascio di permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari (art. 10), nonché limitando le ipotesi di rimpatrio ai casi in cui il ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo vada ad esclusivo vantaggio del minore (art. 8). È, inoltre, previsto che i minori non accompagnati siano sottoposti ad una specifica procedura di identificazione (art. 5) e che siano svolte indagini familiari, onde consentire che il minore non venga collocato in comunità, qualora siano individuati dei familiari idonei a prendersene cura (art. 6). È opportuno, poi, segnalare che l'atto in esame prevede la creazione di un sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati e di un elenco di tutori volontari adeguatamente formati (artt. 9 e 11), nonché la specifica formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare (art. 7). Da ultimo, specifica cura è stata posta dal legislatore nell'assicurare assistenza legale ed affettiva ai minori coinvolti in un procedimento giurisdizionale (artt. 15 e 16) e un'adeguata tutela ai minori vittime di tratta (art. 17).

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

CONTROLLI DI POLIZIA PROPORZIONATI E COOPERAZIONE DI POLIZIA

Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione del 12 maggio 2017 relativa ai controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen (G.U.U.E. 13.05.2017, L 122/79).

La Commissione ha adottato la raccomandazione in commento, tesa a contrastare adeguatamente le minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna nello spazio Schengen, per il tramite di un uso più efficace dei controlli di polizia.

In particolare, si raccomanda agli Stati membri di intensificare i controlli di polizia su tutto il territorio, ivi comprese le zone di frontiera, nonché di effettuare controlli sulle principali vie di trasporto ed avvalersi delle tecnologie più moderne per monitorare i veicoli e i flussi di traffico.

Inoltre, nell'ambito del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia, si prevede che i Paesi membri, previa rivalutazione della portata degli attuali strumenti di cooperazione operativa, lavorino unitamente agli Stati vicini, al fine di eliminare le barriere giuridiche o operative, così come di scambiare e condividere informazioni, analizzando congiuntamente le varie minacce. Si raccomanda, inoltre, di valutare la necessità di investimenti tecnici per rafforzare le operazioni congiunte, in particolare a fini di sorveglianza e rilevamento.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

L'ATTIVITA' DEL DESK ITALIANO DI EUROJUST PER L'ANNO 2016

Relazione del membro nazionale – L'impegno di un anno al servizio delle autorità giudiziarie italiane

Secondo la relazione in commento, redatta dal Dott. Filippo Spiezia (Membro nazionale di Eurojust), il 2016 è stato un

anno di rilancio per il Desk italiano di Eurojust, sia sotto il profilo del numero di procedure trattate, sia con riguardo alla qualità delle medesime. In particolare, è stata conferita priorità alla trattazione dei casi relativi ad indagini condotte dalle autorità italiane in materia di terrorismo e criminalità organizzata e si è proceduto altresì alla riorganizzazione dei servizi e alla dematerializzazione dei fascicoli. Inoltre, si è registrato un notevole miglioramento dello scambio di informazioni, confermandosi, Eurojust, quale attore centrale a livello dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria.

Sono, tuttavia, evidenziati alcuni problemi che rimangono da affrontare, caratterizzati essenzialmente da procedure lunghe e burocratiche, che ostacolano l'efficienza, così come le limitazioni operative dovute alla non adeguata rappresentazione di tutti gli Stati membri in seno al Collegio.

Si richiede, dunque, un maggiore investimento e supporto da parte di alcuni Paesi membri, tenuto conto anche delle nuove sfide del 2017, legate altresì all'entrata in vigore della direttiva sull'ordine di indagine europeo. Si conclude, infine, con un auspicio all'indispensabile potenziamento dell'Ufficio, al fine di assicurare la continuità dei servizi, l'attuazione delle progettualità avviate e il supporto richiesto.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente [link](#).

LA DICHIARAZIONE DI ROMA

Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea – 25 marzo 2017

Lo scorso 25 marzo del 2017 è stata firmata, a Roma, la dichiarazione in commento, al fine di rafforzare la coesione dell'Unione europea, attualmente pervasa da sfide senza precedenti, fra le quali il terrorismo, le pressioni migratorie e le disuguaglianze sociali ed economiche.

Con l'obiettivo, così, di creare l'Unione più forte, i leader dei Paesi firmatari pongono una serie di obiettivi, finalizzati ad ottenere, in particolare, un'Europa: a) più sicura, ovvero con frontiere esterne protette e politica migratoria efficace; b) più prospera e sostenibile, con la creazione di occupazione, il rafforzamento del mercato interno ed un ambiente più pulito e protetto; c) sociale, che favorisca il progresso economico nonché la coesione e la convergenza; d) più forte sulla scena mondiale, ponendosi quale interlocutore privilegiato e responsabile.

Si conclude, infine, con un invito alla collaborazione, ispirata dalla fiducia e dalla leale cooperazione, promuovendo un processo decisionale democratico, oltre che efficace e trasparente.

il testo del provvedimento è consultabile al seguente [link](#).

RACCOMANDAZIONI PER I GIUDIZI NAZIONALI IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

Raccomandazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (G.U.U.E. 25.11.2016, C 439/1)

La raccomandazione in commento rientra tra quelle adottate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in seguito al nuovo regolamento di procedura adottato dalla medesima istituzione nel 2012 e riguarda, specificamente, il meccanismo del procedimento pregiudiziale, fornendo ai giudici nazionali tutte le indicazioni pratiche necessarie all'ottenimento di una decisione utile sulle questioni proposte.

In particolare, la raccomandazione contiene disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale (ed in particolare relative all'autore della domanda, all'oggetto e alla portata della medesima, al momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale, alla forma e al contenuto della domanda, all'interazione tra il procedimento pregiudiziale e quello nazionale), così come indicazioni che si riferiscono alle domande urgenti (condizioni di applicazione del procedimento accelerato e di quello di urgenza, caratteristiche della relativa domanda, ecc.).

Si prevedono, poi, una serie di disposizioni relative alle modalità di comunicazione tra la Corte di Giustizia dell'Unione europea e il giudice nazionale.

Il testo del provvedimento è consultabile al seguente [link](#).

L'UNIONE EUROPEA AUTORIZZA LA FIRMA DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA PER QUANTO RIGUARDA LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, L'ASILO E IL NON-RESPINGIMENTO

Decisioni del Consiglio (UE) 2017/865 e 2017/866 dell'11 maggio 2017 (G.U.U.E. 20.05.2017, L 131)

L'11 maggio scorso, l'Unione europea ha approvato due decisioni con le quali viene autorizzata la firma della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul).

Le istituzioni dell'UE ricordano l'importanza rivestita da tale atto normativo, il quale istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per prevenire, perseguire ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne, tutelando adeguatamente le vittime.

La firma della Convenzione da parte dell'Unione ha l'obiettivo di rafforzare il quadro giuridico esistente in materia, di contribuire al raggiungimento della parità tra uomini e donne e, infine, di eliminare definitivamente la violenza di genere, la quale costituisce una forma estrema di discriminazione.

In particolare, le istituzioni eurounitarie evidenziano l'opportunità di firmare l'atto europeo in relazione alle materie ricadenti nella competenza dell'Unione: la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. Quanto a questi ultimi due profili, si precisa che la Convenzione invita le Parti a riconoscere la violenza contro le donne quale forma di persecuzione, ai sensi della Convenzione concernete lo *status* dei rifugiati del 1951, e quale forma di pregiudizio che dia luogo a una protezione sussidiaria, attuando una politica di accoglienza ed asilo sensibile al genere (art. 60). Con particolare riferimento al tema del non respingimento, viene specificato che le vittime di violenza di genere non possano essere espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61).

I testi dei provvedimenti sono consultabili ai seguenti link: [link 1](#) [link 2](#)